COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2000

relativa all'esenzione dai prelievi sulle sostanze minerali che i Paesi Bassi intendono concedere nel quadro della legge sui concimi

[notificata con il numero C(2000) 4404]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2001/371/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

avendo invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al disposto dello stesso articolo [1],

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 7 ottobre 1999, protocollata il 13 ottobre 1999, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione talune esenzioni dai prelievi sulle sostanze minerali istituiti dalla legge sui concimi. Con lettera del 10 gennaio 2000, protocollata il 12 gennaio 2000, sono stati trasmessi complementi di informazione.

(2) Con lettera del 20 marzo 2000 la Commissione ha notificato ai Paesi Bassi la propria intenzione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle misure di esenzione proposte.

(3) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2]. La Commissione ha invitato gli eventuali interessati a presentare le proprie osservazioni sulla misura d'aiuto in questione.

(4) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dagli interessati.

(5) Con lettera del 17 maggio 2000 le autorità dei Paesi Bassi hanno trasmesso ulteriori informazioni.

II. DESCRIZIONE

(6) Il regime di cui al capitolo IV della legge sui concimi prevede l'obbligo di tenere una contabilità delle sostanze minerali in ogni azienda agricola, oltre a fissare il livello massimo di emissione nell'ambiente di fosfati e di nitrati per azienda. Quando le emissioni superano tale livello massimo è previsto il pagamento di imposte per i quantitativi in eccesso di cui trattasi. Tali prelievi a fine dissuasivo vengono applicati unicamente nei casi in cui il quantitativo globale di fosfati e di azoto introdotto in un'azienda, da cui viene dedotto il quantitativo globale di sostanze minerali rimosso dalla medesima, supera nel corso di un anno civile i livelli previsti dalle norme sulla dispersione ammissibile di fosfati e di azoto nell'ambiente (le cosiddette «norme sulla dispersione»). Se un'azienda adotta misure efficaci, come la rimozione del letame non utilizzabile per lo spandimento sui terreni, non dovrà pagare alcun prelievo.

(7) Nel quadro della misura proposta le piccole aziende (le cosiddette «hobbyisten») e i centri florovivaistici sono totalmente esentati dai prelievi sulle sostanze minerali previsti dalla legge sui concimi. Ne sono parzialmente dispensate le aziende orticole che praticano la coltura in serra o su substrato.

A. ESENZIONE A FAVORE DELLE PICCOLE AZIENDE («HOBBYISTEN»)

(8) L'articolo 38 della legge sui concimi prevede già un'esenzione, tra l'altro, a favore degli allevamenti di tipo estensivo, in quanto obiettivo del regime sono soprattutto le aziende che presentano un più elevato grado di rischio ambientale e gli allevamenti estensivi non fanno in genere parte di tale categoria.

(9) Questa esenzione a favore delle piccole aziende di allevamento estensivo («hobbyisten») è stata decisa in quanto alcune di tale aziende potrebbero non soddisfare le condizioni formali previste all'articolo 38 della legge. Il principio alla base di tale impostazione è che in tali aziende il quantitativo di letame prodotto è talmente limitato da renderne possibile l'eliminazione senza che si presentino troppi problemi. L'esenzione si applica alle aziende che nel corso di un anno civile possiedono mediamente non più di tre unità di bestiame [3] su non

[1] GU C 190 dell'8.7.2000, pag. 4.
[2] Cfr. nota a fine pagina 1.

[3] Ad esempio una scrofa destinata alla macellazione viene equiparata a 0,288 unità di bestiame; ciò significa che tali scrofe possono essere detenute in numero pari ad una decina. Una gallina ovaiola di età superiore a 18 settimane viene equiparata a 0,012 unità di bestiame; ciò significa che tali galline possono essere detenute in numero pari a 250 circa.

più di tre ettari di terreno agricolo e che, inoltre, non utilizzano alcun tipo di concime animale o altri tipi di concime organico. Le «hobbyisten» sono inoltre dispensate dal prelievo destinato a coprire le spese sostenute dal governo per dare attuazione alla legge sui concimi.

B. ESENZIONE A FAVORE DELLE AZIENDE ORTICOLE

(10) Un'esenzione parziale è prevista per le aziende agricole che praticano la coltura nelle serre (denominata in appresso «orticoltura in terra») o su substrato (denominata in appresso «orticoltura senza terra»). Queste categorie sono state escluse in quanto il regime dei prelievi sulle sostanze minerali non tiene conto della specificità delle tecniche di orticoltura in terra e senza terra.

(11) Nell'ambito di tale regime, il quantitativo massimo di concimi cui si applica l'esenzione è di 460 kg di fosfati e 800 kg di azoto per edificio aziendale o ettaro di terreno effettivamente utilizzato per l'agricoltura.

(12) L'articolo 54 della legge sui concimi prevede un'esenzione temporanea per il letame artificiale, al fine di determinarne il tenore di fosfati. Un'esenzione dello stesso tipo si applica pertanto all'orticoltura.

C. ESENZIONE A FAVORE DEI CENTRI FLOROVIVAISTICI

(13) Un'esenzione dei prelievi sulle sostanze minerali è prevista a favore dei centri florovivaistici, che si procurano concimi da vendere ai privati. Inoltre ai centri florovivaistici, in quanto venditori, e a i privati, in quanto acquirenti, non si applica la prescrizione amministrativa relativa alla bolla di consegna che deve accompagnare il concime animale od organico.

(14) Per i centri florovivaistici che svolgono anche attività orticole vale la stessa esenzione parziale che viene applicata alle aziende orticole.

D. MOTIVI PER I QUALI LA COMMISSIONE HA AVVIATO IL PROCEDIMENTO

(15) Pur ritenendo che l'esenzione proposta fosse giustificata «dalla natura o dalla struttura del sistema» (cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese [4], in appresso denominata «comunicazione sulla tassazione diretta»), e che pertanto non costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, le autorità olandesi hanno notificato il regime per sottoporlo all'esame della Commissione.

(16) Conformemente al considerando 23 della succitata comunicazione sulla tassazione diretta, il carattere differenziato di determinate misure non significa necessariamente che debbano considerarsi aiuti di Stato. Questo principio vale per le misure fiscali la cui razionalità economica le rende necessarie per il funzionamento e l'efficacia del sistema di imposizione fiscale. Spetta tuttavia allo Stato membro fornire tale giustificazione.

(17) Le autorità olandesi hanno fornito la seguente giustificazione:

(18) Per quanto riguarda le «hobbyisten»: Il sistema fissato dalla legge sui concimi per i prelievi sulle sostanze minerali (sistema di notifica Minas) prevede che la dispersione di fosfati e azoto nell'ambiente sia regolamentata a livello di impresa. Con il sistema Minas i privati che detengono alcuni animali non ricadono nell'ambito d'applicazione della legge, poiché in tali situazioni non si può parlare di aziende agricole e il rischio ambientale è pressoché inesistente. Un privato che detiene pochi animali e dispone di un terreno di dimensioni molto ridotte potrebbe non rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 38 della legge, che prevede un limite di 2,5 unità di bestiame per ettaro, e non essere dunque ammissibile al beneficio dell'esenzione dai prelievi. Per esimere dall'obbligo di pagamento dei prelievi i privati che possiedono animali, ma non a livello di attività aziendale (le cosiddette «hobbyisten»), la norma di cui sopra prevede un'esenzione per questi soggetti. Perché un'attività di detenzione di animali non sia considerata di livello aziendale è fissato un limite massimo di tre unità di bestiame a prescindere dalla superficie agricola disponibile.

(19) Per quanto riguarda le aziende orticole e i centri florovivaistici che svolgono attività orticole: I forfait di 460 kg di fosfati e 800 kg di azoto l'anno per le aziende orticole e i centri florovivaistici che svolgono attività orticole si basano sui risultati delle ricerche effettuate dalla Stazione sperimentale per la floricoltura e l'orticoltura in serra sulla quantità di fosfati e di azoto assorbita dalle piante coltivate nelle serre, dai quali emerge che essa è pari in media alla cifra di cui sopra. Si tratta pertanto di una quantità molto superiore a quella assorbita dalle piante coltivate in terra: ciò è peraltro logico, visto che la produzione realizzata mediante coltura in serra è otto volte superiore a quella realizzata in pien'aria. Allineando i forfait concessi per i fosfati e l'azoto sul tasso di assorbimento delle stesse sostanze si evita a tali aziende di dover pagare ingiustamente i prelievi. Per la stessa ragione tali forfait sono più elevati di quelli previsti per le aziende che praticano colture specializzate e dei livelli previsti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [5], in appresso denominata «direttiva sui nitrati».

(20) Per quanto riguarda i centri florovivaistici che si procurano concimi per rivenderli ai privati, i quantitativi di fertilizzante acquisito e rivenduto tendono in ultima analisi a coincidere.

(21) A giudizio della Commissione questa spiegazione non è sufficiente a farle decidere che le varie esenzioni siano giustificate dalla natura e della razionalità economica del regime in questione.

[4] GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

[5] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(22) L'articolo 38 della legge sui concimi prevede un'esenzione per gli allevamenti di tipo estensivo. Malgrado le loro dimensioni ridotte, alcune «hobbyisten» possono essere soggetti economici. Va rilevato che nel settore agricolo non è in vigore la soglia «de minimis» ([6]). Un'esenzione supplementare per le «hobbyisten» che non soddisfano le condizioni formali previste dall'articolo non sembra giustificata né dalla natura, né dalla struttura del sistema. Non sembra inoltre opportuno applicare attualmente il criterio delle tre unità di bestiame (a prescindere dalla superficie agricola, che però dev'essere comunque inferiore a tre ettari), mentre l'esenzione generale di cui all'articolo 38 si basa sul criterio di 2, 5 unità di bestiame (per ettaro).

(23) Per quanto riguarda l'esenzione a favore dell'orticoltura, in considerazione della «natura o struttura del sistema» risulta opportuno stabilire un'equiparazione fra il terreno o il supporto di coltura presente nell'edificio aziendale, da una parte, e il terreno agricolo, dall'altra, per applicare poi gli stessi criteri in materia di introduzione dei concimi. La normale applicazione del sistema di introduzione e di rimozione garantirebbe pertanto la parità di trattamento e non costituirebbe aiuto di Stato. Tuttavia nel caso in questione i quantitativi che possono essere introdotti risultano molto più elevati (460 kg di fosfati e 800 kg di azoto per ettaro). Di conseguenza anche da questo punto di vista non vi sembrano essere motivi intrinsecamente validi per concedere la proposta esenzione alle imprese orticole.

(24) L'esenzione a favore dei centri florovivaistici che si procurano concimi da vendere ai privati può essere considerata compatibile con la «natura o struttura del sistema», poiché il quantitativo di concime acquisito e quello venduto in linea di principio coincidono: il centro florovivaistico in quanto tale non disperde alcuna sostanza nell'ambiente. Da questo punto di vista non sembra sussistere un aiuto. Per quanto riguarda l'esenzione per i centri florovivaistici che svolgono attività orticole, se e in quanto lo stesso sistema si applica sia alla coltura in terra che a quella senza terra, anche in questo caso non vi sembrano essere motivi intrinsecamente validi per concedere la proposta esenzione.

(25) Infine, la Commissione nutre dubbi circa la compatibilità della legge olandese sui concimi e del sistema di prelievo sulle sostanze minerali con la direttiva sui nitrati. La Commissione ha inviato alle autorità dei Paesi Bassi una lettera di intimazione formale, ottenendo una risposta che è attualmente al vaglio dei servizi competenti. Il sistema di prelievi sulle sostanze minerali, che permette alle imprese di continuare a superare i livelli fissati dalla direttiva sui nitrati a condizione di pagare i prelievi, potrebbe essere incompatibile con tale direttiva; il fatto che agli agricoltori sia consentito di superarli dietro pagamento di un prelievo può non garantire a sufficienza il rispetto dei livelli in questione. Inoltre i cosiddetti «livelli di dispersione» ammessi risultano più elevati di quanto consentito a norma della direttiva sui nitrati, senza che ciò venga compensato dal pagamento di prelievi. L'articolo 38 della legge prevede già un'esenzione per gli allevamenti di tipo estensivo, stabilendo per queste aziende un quantitativo annuo ammissibile per lo spandimento di concimi che viene espresso in termini di kg di fosfati anziché di azoto, come previsto nella direttiva sui nitrati, e che supera il livello massimo ammesso dalla direttiva stessa. La concessione di ulteriori esenzioni potrebbe aggravare ancor più la situazione.

(26) In caso di esenzione a favore delle «hobbyisten», non sembra inoltre esistere nessuna norma atta a garantire che siano rispettati i livelli imposti dalla direttiva sui nitrati (170 kg di azoto per ettaro per anno). La direttiva non prevede una deroga «de minimis» per le piccole imprese. Le autorità olandesi non hanno dimostrato che tali «hobbyisten» soddisfino necessariamente i requisiti imposti dalla direttiva sui nitrati.

(27) Va inoltre osservato che la quantità di azoto ammissibile per i centri florovivaistici e l'orticoltura è molto più elevata di quella consentita dalla direttiva (170 kg di azoto per ettaro: per un periodo di quattro anni è ammesso, in deroga, un massimo di 210 kg). In assenza di dati sulla dispersione dei nitrati nell'acqua, e tenendo conto del fatto che la quantità ammissibile di azoto si situa molto al di sopra dei livelli fissati dalla direttiva, la Commissione nutre dubbi circa le conseguenze ambientali delle proposte esenzioni.

(28) Di conseguenza la Commissione ha avviato il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

III. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ OLANDESI

(29) Nella lettera del 17 maggio 2000 al Commissario Fischler il ministro olandese dell'agricoltura, della tutela dell'ambiente e della pesca ha avanzato argomentazioni miranti a convincere la Commissione a rivedere il parere espresso all'atto dell'avvio del procedimento. Con lettera del 3 luglio 2000 le autorità olandesi hanno confermato che l'invio di tale lettera deve essere considerata come l'inoltro ufficiale delle osservazioni dei Paesi Bassi in risposta all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ([7]).

(30) Le informazioni trasmesse dalle autorità olandesi sono riassunte ai paragrafi seguenti.

(31) Le autorità olandesi asseriscono che la Commissione ha equiparato a torto le proposte misure con un'esenzione dai prelievi, e dunque con una perdita di gettito fiscale, che rappresenterebbe un aiuto di Stato. La Commissione non terrebbe conto del carattere dissuasivo dei prelievi. Il sistema Minas non si prefigge di generare gettito fiscale per lo Stato, bensì di regolamentare l'utilizzo dei concimi. Il regime può essere pertanto paragonato all'imposizione di ammende in caso di superamento illegale di determinati limiti. Dato il contenuto e l'obiettivo perseguito, esso non può venire considerato alla stregua di una misura di ordine fiscale: una deroga a quest'ultimo tipo di misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato.

([6]) Comunicazione della Commissione sugli aiuti de minimis, GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

([7]) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(32) Inoltre le autorità olandesi dichiarano di non contestare il diritto della Commissione ad esprimere obiezioni contro i livelli consentiti dalla normativa olandese in materia di concimi nel quadro della direttiva sui nitrati. Le obiezioni della Commissione devono però essere esaminate nel quadro di tale direttiva, e non in quello di un procedimento relativo ad un aiuto di Stato.

(33) Infine le autorità olandesi affermano, senza addurre ulteriori argomentazioni, che le previste esenzioni risultano pienamente giustificate dalla natura e dall'obiettivo perseguito dal sistema Minas.

IV. **VALUTAZIONE**

(34) In assenza di ulteriori informazioni persistono i dubbi che hanno indotto la Commissione ad avviare il procedimento contro le previste esenzioni.

(35) L'articolo 87, paragrafo 2, del trattato prescrive quanto segue: «Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»

(36) Nel regime in questione lo Stato membro concede un aiuto a determinate imprese, dato che queste sono esonerate dal pagamento di certi prelievi. Il fatto che il regime Minas sia raffrontabile all'imposizione di ammende in caso di superamento illegale di determinati limiti nulla toglie al fatto che esso è concepito come un regime di prelievi. Le deroghe a tale regime possono configurarsi come aiuti di Stato che possono incidere negativamente sugli scambi commerciali tra Stati membri, dato che esiste un volume considerevole di scambi commerciali transfrontalieri di animali vivi e prodotti dell'orticoltura. Va inoltre osservato che, anche nei casi in cui uno Stato membro abbia istituito un sistema di ammende, le deroghe a tale sistema generale possono comunque essere considerate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha del resto precisato che la nozione di aiuto è più ampia della nozione di sovvenzione poiché comprende non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono effetti identici ([8]). Dato che altre aziende sono soggette ai prelievi (o «ammende»), la posizione concorrenziale delle imprese beneficiarie delle esenzioni risulta migliorata. Contrariamente a quanto asserito dalle autorità olandesi, se si considerano la natura e l'obiettivo perseguito dal regime non si può escludere che si tratti effettivamente di un aiuto di Stato. Anche la Corte e il Tribunale di primo grado hanno più volte statuito che l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti ([9]). Gli effetti della misura in questione sono rappresentati dal vantaggio di cui beneficiano determinate imprese che sono esentate da certi prelievi.

(37) Vanno parimenti respinte le argomentazioni addotte prima dell'avvio del procedimento dalle autorità olandesi in relazione al carattere non commerciale e al fatto che le cosiddette «hobbyisten» non costituiscono aziende agricole ([10]) (cfr. considerando 18). Il carattere non commerciale è puramente ipotetico: ad esempio, come indicato nella nota a fine pagina 3, viene stabilita un'equiparazione fra tre unità di bestiame e circa 250 galline ovaiole. Dai criteri proposti risulta unicamente che il beneficiario dispone di un terreno di dimensioni molto limitate in relazione al numero di animali da lui detenuto e che non ha diritto alla esenzione generale di cui all'articolo 38 della legge sui concimi (non più di 2,5 unità di bestiame per ettaro). Di conseguenza la misura proposta può andare a vantaggio di specifiche aziende con una produzione commerciale di prodotti dell'allegato I del trattato per i quali esistono o possono esistere scambi commerciali transfrontalieri. Per questo motivo la misura non risulta giustificata né dalla natura, né dalla struttura del sistema.

(38) Le autorità olandesi non hanno addotto nuove argomentazioni per quanto riguarda i centri florovivaistici e le imprese orticole.

(39) Per questo motivo la Commissione conferma le obiezioni da lei già espresse nei confronti della proposta esenzione parziale per le aziende orticole e i centri florovivaistici che svolgono attività orticole. Per quanto riguarda l'esenzione a favore dell'orticoltura, il terreno o il substrato di coltura esistente nell'azienda va equiparato al terreno agricolo, conformemente alla nozione di «natura o struttura generale del sistema», per applicare poi le stesse norme in materia di introduzione delle sostanze minerali. Nel caso in oggetto, le quantità da introdurre sono però molto più elevate [460 kg di fosfati e 800 kg di azoto per ettaro ([11])]. Il pagamento dei prelievi è imposto unicamente a partire dal momento in cui tali quantità vengono superate. Pertanto non vi è alcun motivo intrinsecamente valido per concedere la prevista esenzione a favore dell'orticoltura, e del resto le autorità olandesi non hanno apportato alcuna giustificazione di tal genere. Per quanto riguarda l'esenzione parziale a favore dei centri florovivaistici che svolgono

([8]) Sentenza del 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio contro Ifitalia e altri, racc. 1999, pag. I-3735.

([9]) Sentenza del 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio contro Commissione («Maribel bis/ter»), racc. 1999, pag. I-3671; sentenza del 28 gennaio 1999, causa T-11/96, BAI contro Commissione, racc. 1999, pag. II-139.

([10]) Si osservi inoltre che nel disegno di legge e nel relativo commento si parla unicamente di «piccole aziende»: le imprese commerciali non sembrano affatto essere escluse dalla prevista esenzione.

([11]) A titolo di confronto, la legge sui concimi stabilisce che la dispersione massima consentita per ettaro di terreno agricolo nel 2000 e 2001 ammonta a 35 kg di fosfati, importo che in futuro sarà ulteriormente diminuito a 25 kg a partire dal 2005; la dispersione massima di azoto per i pascoli è ammontata nel 2000 e 2001 a 275 kg e in futuro sarà ulteriormente diminuita (200 kg a partire dal 2005).

in proprio attività orticole, anche in questo caso non vi è alcuna ragione intrinseca per concedere la prevista esenzione, se e in quanto lo stesso regime si applica all'orticoltura in terra e senza terra (vengano cioè autorizzati livelli più elevati per i fosfati e l'azoto, ed è imposto il pagamento dei prelievi unicamente qualora i livelli siano superati). La misura non risulta pertanto giustificata né dalla natura né dalla struttura del sistema.

(40) Le esenzioni soddisfano invece tutte le condizioni fissate dai considerando da 9 a 12 della comunicazione sulla tassazione diretta (cui si può fare riferimento per analogia): a) la misura conferisce ai beneficiari un vantaggio che alleggerisce gli oneri normalmente gravanti sul loro bilancio; b) tale vantaggio viene concesso dallo Stato (perdita di gettito fiscale); c) la misura può incidere negativamente sugli scambi tra Stati membri, fenomeno che si verifica quando il beneficiario esercita un'attività economica che è oggetto di scambi fra Stati membri; d) infine, la misura è specifica o selettiva.

(41) Questo tipo di aiuto dev'essere considerato come un aiuto al funzionamento. Si tratta di un aiuto che si limita ad alleviare i normali costi di funzionamento a carico degli operatori economici, che conferisce al beneficiario un vantaggio economico limitato ad un periodo di tempo, che cessa non appena hanno termine i pagamenti, e che può, in particolare, falsare le condizioni di concorrenza. Siffatto aiuto non può pertanto essere considerato come destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, né ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

(42) L'aiuto al funzionamento è di norma vietato [cfr. punto 5.5.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ([12])]. Un tale aiuto può essere concesso unicamente se presenta carattere temporaneo e degressivo, il che non avviene nel caso in oggetto.

(43) La Commissione respinge esplicitamente l'argomentazione secondo la quale la procedura relativa agli aiuti di Stato verrebbe usata o abusata per dare esecuzione alla direttiva sui nitrati. L'esame compiuto sulla base degli articoli da 87 a 89 del trattato CE comporta una verifica della compatibilità con il resto della normativa comunitaria. È chiaro che una procedura in materia di aiuti di Stato non deve mai pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche del trattato ([13]), nella fattispecie l'articolo 174 (ex articolo 130 R) del trattato e la normativa comunitaria adottata su tale base (cfr. articolo 87, paragrafo 1, del trattato). Si osservi inoltre che è stato avviato uno specifico procedimento d'infrazione nei confronti dei Paesi Bassi per mancato rispetto della direttiva sui nitrati ([14]) in cui la Commissione ha stabilito che la legislazione olandese non era conforme alla direttiva in questione. In ogni caso, come già spiegato, la Commissione ha confermato la propria opposizione al previsto vantaggio fiscale, a prescindere dalla compatibilità del regime in oggetto con la direttiva, perché tale vantaggio deve essere considerato come puro e semplice aiuto al funzionamento.

V. **CONCLUSIONE**

(44) Per le ragioni sopra delineate la Commissione è giunta alla conclusione che le proposte esenzioni dai prelievi a favore delle piccole aziende («hobbyisten»), delle aziende orticole e dei centri florovivaistici che svolgono attività orticole non possono essere considerate nell'interesse comunitario e pertanto non sono ammissibili alla deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

La Commissione ritiene pertanto che la misura in questione sia incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le esenzioni dai prelievi concesse nel quadro del sistema Minas che i Paesi Bassi hanno intenzione di concedere alle piccole aziende («hobbyisten»), alle aziende orticole e ai centri florovivaistici che svolgono attività orticole sono incompatibili con il mercato comune. Non può pertanto essere data attuazione al regime di aiuti in oggetto.

Articolo 2

I Paesi Bassi comunicano alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla comunicazione della presente decisione, le misure da loro adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([12]) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

([13]) Cfr. la sentenza della Corte del 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra contro Commissione, racc. 1993, pag. I-3203.

([14]) Cfr. comunicato stampa IP/00/204 della Commissione del 1º marzo 2000.